

Al Dirigente Scolastico

e

al Collegio dei Docenti

del Liceo E. Fermi di Bari

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI" - BARI Prot. 0002909 del 02/05/2020 02-01 (Uscita)
--

Oggetto: Opzione metodologica di gruppo minoritario su “valutazione DAD”

- Visto l’art. 33 della Costituzione, che prevede che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”;
- Visto l’art. 7 comma 2.lett. a del D. Lgs. N. 297/94, che prevede che “il collegio dei docenti (..) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. (..) Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”;
- Visto l’articolo 3 del regolamento di cui al DPR 8/3/ 1999, n. 275, come modificato dall’art.1 comma 14 della Legge 107/2015, secondo il quale il PTOF “comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità”;

I sottoscritti docenti, già firmatari del documento del 20 aprile U.S., constatato che le due proposte presentate sono mutuamente incompatibili per “assunto metodologico e docimologico”

DICHIARANO

quanto segue:

- Viste le argomentazioni già espresse nel documento
- Visti i riferimenti normativi (art.1 comma 4 lett. a del DL n. 22/2020 che limita la possibilità di derogare alla O.M. art. 2 D. Lgs n. 62/2017 e art. 4 DPR n. 122/2009, in riferimento solo alla valutazione periodica e finale e NON alla valutazione delle singole prove (con voti) con la didattica a distanza);
- Visto che dall’obbligo generale della didattica a distanza, non deriva alcun obbligo specifico di svolgere valutazioni a distanza;
- Vista la modifica apportata in sede di conversione all’art.87 del DL n. 18/2020, che è in vigore solo dalla pubblicazione sulla GU e che prevede che solo per la “valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 », norme che a loro volta fanno riferimento solo alla valutazione periodica o finale; quindi , anche da tale innovazione non si può desumere alcun obbligo di valutare in modo sommativo singole prove in DAD;

Considerato, inoltre, che:

- Tutta la normativa scolastica prevede che durante le prove sia scritte che orali sia assicurata la vigilanza degli alunni e che tale vigilanza non può essere garantita in modo serio durante la DAD;
- l'attribuzione dei voti in modalità DAD inquinerebbe il rapporto fiduciario tra docente e studenti;
- anche la Nota del Ministero dell'Istruzione del 17 marzo 2020 - prot. 388- prevede che "nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo. Occorre ritornare, al di fuori della logica dell'adempimento e della quantificazione, alle coordinate essenziali dell'azione del sistema scolastico";
- la DAD è indispensabile nella fase emergenziale, ma non può essere assimilata alla vera scuola, basata sulla relazione emotiva e cognitiva tra docenti e studenti, che può essere garantita solo in presenza (tale tesi è ampiamente supportata ad esempio, anche dal CIDI e Movimento di Cooperazione Educativa);
- le soluzioni telematiche adottate devono essere ritenute esclusivamente dei "surrogati" della vita scolastica basata, invece, sulla complessità di rapporti interpersonali;
- Rivendicano il ruolo forte che riveste la didattica in presenza: questa non può essere sostituita da nessun'altra pratica, dato che nessun pregiudiziale rifiuto sussiste relativamente all'uso della tecnologia a supporto della didattica, ma che la tecnologia non può esaurire in sé il concetto di "innovazione", rischiando di trasformarsi da mezzo in fine, in metodologia didattica in sé, in "nuova scuola".

PERTANTO SI AVVALGONO

dell'opzione metodologica di gruppo minoritario anche in quanto ritengono che l'altra proposta (denominata n. 1) possa generare ricorsi con eventuali richieste di riconoscimento di nostre responsabilità personali in ambito giurisdizionale;

DICHIARANO INOLTRE

che valuteranno le attività svolte con la modalità della didattica a distanza solo in modo formativo e finale, seguendo i criteri espressi in sintesi nei **Moduli riassuntivi degli indicatori da considerare per la valutazione finale del profitto e del comportamento** (contenuti nella proposta denominata n.2).

N.B.: Si richiede che il presente documento sia inserito a verbale.

Bari, 29 aprile 2020

Prof.ssa *Florinda Basile*
 Prof.ssa *Luigia Cascitelli*
 Prof.ssa *Orsola Dentamaro*
 Prof.ssa *Lucia Idrà*
 Prof. *Michele Paradiso*

Prof.ssa *Alessandra Pasquali*
 Prof.ssa *Antonella Reina*
 Prof.ssa *Teresa Scavo*
 Prof.ssa *Loredana Taccarelli*